



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 525

Prot. n. 232672

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE BRETELLE CALOPINACE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n. 232480 del 09/12/2021 di modifiche alla circolazione sulle bretelle del Calopinace per l'esecuzione di rifacimento della segnaletica stradale che saranno effettuati nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2021;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

SU ARGINE SINISTRO E DESTRO CALOPINACE

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA

LAVORI IN CORSO

LIMITE DI VELOCITA' 20 KM/H

DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 DAL 13/12/2021 AL 15/12/2021

LA CASTORE SPL DOVRÀ APPRONTARE, A PROPRIA CURA E SPESE, LE AREE DI CANTIERE DELIMITANDO E DOTANDO DI TUTTA LA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA A NORMA DELL'ART. 21 DEL D.L.VO N. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

TUTTA LA SEGNALETICA PREVISTA NELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE ATTUATA NELLE FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 21 DEL C.D.S E RELATIVI ARTICOLI DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE) INTEGRATA DAL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

LA CASTORE SPA S.R.L., DOVRA' INOLTRE ADOTTARE TUTTE LE MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE SIA VEICOLARE CHE PEDONALE, AVVALENDOSI, DI PROPRIO PERSONALE MUNITO DI PALETTA DA MOVIERE.

LA STESSA CASTORE SPL E' RESPONSABILE DI TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI, RITENENDOSI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESTRANEA A QUALSIASI INCONVENIENTE DI CARATTERE CIVILE O PENALE PER DANNI A PERSONE O COSE.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE POTRÀ ESSERE DEVIATO O INIBITO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE E/O PUBBLICA.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 09.12.2021

Il Responsabile del servizio
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

